SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)

17 luglio 2014 (*)

«Politica sociale – Articolo 141 CE – Parità di retribuzione tra lavoratori di sesso femminile e lavoratori di sesso maschile – Prepensionamento con godimento immediato della pensione – Maggiorazione ai fini del calcolo della pensione – Vantaggi che vanno principalmente a beneficio di funzionari di sesso femminile – Discriminazioni indirette – Giustificazione oggettiva – Reale intento di raggiungere l'obiettivo indicato – Coerenza nell'attuazione – Articolo 141, paragrafo 4, CE – Misure volte a compensare svantaggi nella carriera professionale dei lavoratori di sesso femminile – Inapplicabilità»

Nella causa C-173/13,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dalla cour administrative d'appel de Lyon (Francia), con decisione del 3 aprile 2013, pervenuta in cancelleria il 9 aprile 2013, nel procedimento

Maurice Leone,

Blandine Leone

contro

Garde des Sceaux, ministre de la Justice,

Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales,

LA CORTE (Quarta Sezione),

composta da L. Bay Larsen, presidente di sezione, M. Safjan e J. Malenovský, A. Prechal (relatore) e K. Jürimäe, giudici,

avvocato generale: N. Jääskinen

cancelliere: A. Calot Escobar

considerate le osservazioni presentate:

- per i sigg. Leone, da B. Madignier, avocat;
- per la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, da J.- M. Bacquer, in qualità di agente;

- per il governo francese, da M. Hours, G. de Bergues e S. Menez, in qualità di agenti;
- per la Commissione europea, da D. Martin, in qualità di agente,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 27 febbraio 2014,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

- 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione dell'articolo 157 TFUE.
- Tale domanda è stata presentata nell'ambito di una controversia tra il sig. e la sig.ra Leone, da un lato, e il Garde des Sceaux, ministre de la Justice (Ministro guardasigilli francese), e la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (Cassa nazionale pensioni dei dipendenti degli enti locali; in prosieguo: la «CNRACL»), dall'altro, in merito ad una richiesta di risarcimento, rivolta allo Stato francese, del danno che avrebbero subito gli interessati in conseguenza del diniego della CNRACL di concedere al sig. Leone il beneficio di un prepensionamento con godimento immediato della pensione e una maggiorazione di anzianità ai fini del calcolo della sua pensione.

Contesto normativo

3 L'articolo L. 1 del code des pensions civiles et militaires de retraite (codice francese delle pensioni di vecchiaia civili e militari; in prosieguo: il «codice delle pensioni»), prevede quanto segue:

«La pensione consiste in un assegno pecuniario personale e vitalizio concesso ai funzionari civili e militari e, dopo il decesso di questi ultimi, ai loro aventi causa designati dalla legge, a compenso del servizio da essi prestato sino alla regolare cessazione delle loro funzioni.

L'importo della pensione, che tiene conto del livello, della durata e della natura del servizio prestato, garantisce al beneficiario, al termine della carriera, condizioni materiali di vita corrispondenti alla dignità delle funzioni esercitate».

Le disposizioni relative al prepensionamento con godimento immediato della pensione

- 4 Dalla decisione di rinvio risulta che i funzionari civili possono, a determinate condizioni, beneficiare di un prepensionamento con godimento immediato della pensione.
- Tra tali condizioni figurano quelle fissate all'articolo L. 24, I, 3), del codice delle pensioni, nella sua versione risultante dall'articolo 136 della legge n. 2004-1485, del 30 dicembre 2004, legge finanziaria rettificativa per il 2004 (JORF del 31 dicembre 2004, pag. 22522), il quale enuncia quanto segue:

«I.- – La pensione è liquidabile:

(...)

3° Qualora il funzionario civile sia genitore di tre figli in vita o deceduti per cause belliche, o di un figlio in vita di età superiore a un anno e affetto da invalidità pari o superiore all'80%, purché egli abbia, per ciascun figlio, interrotto la propria attività lavorativa alle condizioni stabilite con decreto del Conseil d'État.

Sono equiparati all'interruzione dell'attività lavorativa indicata al comma precedente i periodi che non comportano una contribuzione obbligatoria nell'ambito del regime di pensione di vecchiaia di base, alle condizioni stabilite con decreto del Conseil d'État.

Sono equiparati ai figli indicati al primo comma quelli elencati all'articolo L. 18, II, che l'interessato ha accudito alle condizioni previste al paragrafo III del citato articolo».

6 L'articolo L. 18, II, dal terzo al sesto comma, del codice delle pensioni contiene l'elencazione seguente:

«I figli del coniuge nati da precedente matrimonio, i figli naturali riconosciuti ed i figli adottivi del coniuge medesimo;

i minori per i quali la patria potestà sia stata delegata al titolare della pensione o al coniuge del medesimo;

i minori posti sotto tutela del titolare della pensione o del coniuge del medesimo, qualora la tutela sia accompagnata dall'affidamento effettivo e permanente del minore;

i minori accolti nel nucleo familiare dal titolare della pensione o dal coniuge del medesimo che comprovi, alle condizioni stabilite con decreto del Conseil d'État, di averli presi effettivamente e permanentemente a proprio carico».

7 L'articolo 18, III, del codice delle pensioni comprende le seguenti precisazioni:

«Fatta eccezione per i figli deceduti per cause belliche, occorre che i figli siano stati accuditi per almeno nove anni, prima del compimento del loro sedicesimo anno di età o prima dell'età in cui hanno cessato di essere a carico del genitore ai sensi degli articoli L. 512- 3 e da R. 512- 2 a R. 512- 3 del codice della previdenza sociale.

Per soddisfare il requisito di durata di cui sopra, si tiene conto, se del caso, del tempo durante il quale i figli sono stati accuditi dal coniuge dopo il decesso del titolare».

8 L'articolo R. 37 del codice delle pensioni, nella versione risultante dal decreto n. 2005- 449, del 10 maggio 2005, adottato ai sensi dell'articolo 136 della legge finanziaria rettificativa per il 2004 (legge n. 2004-1485 del 30 dicembre 2004), e che modifica il Codice delle pensioni di

vecchiaia civili e militari (JORF dell'11 maggio 2005, pag. 8174), prevede che:

«I. — L'interruzione dell'attività lavorativa prevista dall'articolo L. 24, I, 3°, primo comma, deve avere avuto una durata continuativa di almeno due mesi ed essere intervenuta mentre il funzionario era iscritto ad un regime pensionistico obbligatorio. In caso di nascite o adozioni simultanee, la durata dell'interruzione dell'attività lavorativa presa in considerazione riguardo a tutti i figli è parimenti di due mesi.

Tale interruzione dell'attività lavorativa deve avere avuto luogo nel periodo compreso tra il primo giorno della quarta settimana precedente la nascita o l'adozione e l'ultimo giorno della sedicesima settimana successiva alla nascita o all'adozione.

In deroga al disposto del comma precedente, per i figli elencati all'articolo L. 18, II, terzo, quarto, quinto e sesto comma, accuditi dall'interessato nelle circostanze di cui al medesimo articolo, sub III, l'interruzione dell'attività lavorativa deve intervenire prima del compimento del loro sedicesimo anno di età o prima del compimento dell'età in cui essi non sono più considerati a carico ai sensi degli articoli L. 512-3 e da R. 512-2 a R. 512-3 del Codice di previdenza sociale.

- II. Ai fini del calcolo della durata dell'interruzione dell'attività lavorativa vengono presi in considerazione i periodi corrispondenti ad una sospensione dell'esecuzione del contratto di lavoro o ad un'interruzione del servizio effettivo nell'ambito:
- a) del congedo di maternità (...);
- b) del congedo di paternità (...);
- c) del congedo di adozione (...);
- d) del congedo parentale (...);
- e) del congedo di presenza parentale (...);
- f) di una collocazione in aspettativa per accudire un figlio di età inferiore ad otto anni (...).
- III. I periodi di cui all'articolo L. 24, I, 3°, secondo comma, sono i periodi che non hanno dato luogo a contribuzione dell'interessato e durante i quali egli non ha esercitato alcuna attività lavorativa»

Le disposizioni relative alla maggiorazione

9 Ai sensi dell'articolo 15 del decreto n. 2003-1306, del 26 dicembre 2003, relativo al regime pensionistico dei funzionari iscritti alla Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (JORF del 30 dicembre 2003, pag. 22477):

«I. – Al servizio effettivamente prestato si aggiungono, alle condizioni stabilite per i funzionari civili dello Stato, le seguenti maggiorazioni:

(...)

2° Una maggiorazione fissata in quattro trimestri, sempreché il funzionario abbia interrotto la sua attività lavorativa, per ciascun figlio legittimo o naturale nato anteriormente al 1° gennaio 2004, per ciascun figlio adottato anteriormente al 1° gennaio 2004 e, sempreché siano stati accuditi per almeno nove anni prima del compimento del loro ventunesimo anno di età, per ciascuno degli altri figli di cui all'articolo 24, II, presi a carico anteriormente al 1° gennaio 2004.

Tale interruzione dell'attività lavorativa deve avere una durata continuativa di almeno due mesi ed intervenire nell'ambito di un congedo di maternità, di un congedo di adozione, di un congedo parentale o di un congedo di presenza parentale (...), o di una collocazione in aspettativa per accudire un minore di età inferiore ad otto anni (...).

Le disposizioni del 2° punto si applicano alle pensioni liquidate a partire dal 28 maggio 2003;

3° La maggiorazione prevista al 2° punto è concessa ai funzionari di sesso femminile che abbiano partorito durante il periodo di formazione, anteriormente al 1° gennaio 2004, e prima della loro assunzione come funzionari, qualora tale assunzione sia avvenuta entro i due anni dalla data di conseguimento del diploma necessario per presentarsi al concorso, senza che possa essere loro opposta una condizione di interruzione dell'attività lavorativa;

(...)».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

- Dal 1984 al 2005 il sig. Leone ha esercitato l'attività di infermiere presso gli ospizi statali della città di Lione, in qualità di impiegato del servizio pubblico ospedaliero.
- Il 4 aprile 2005 il sig. Leone ha chiesto di beneficiare di un prepensionamento con godimento immediato della pensione, avvalendosi della sua qualità di padre di tre figli nati, rispettivamente, il 9 ottobre 1990, il 31 agosto 1993 e il 27 novembre 1996.
- Tale richiesta è stata respinta dalla CNRACL, con decisione del 18 aprile 2005, per il motivo che il sig. Leone non aveva interrotto la sua attività professionale per ciascuno dei suoi tre figli, secondo quanto disposto all'articolo L. 24, I, 3°, del codice delle pensioni. Il ricorso proposto dal sig. Leone contro tale decisione è stato respinto con ordinanza del Tribunal administratif de Lyon (Tribunale amministrativo di Lione) del 18 maggio 2006.
- Il 31 dicembre 2008 i coniugi Leone hanno avviato un procedimento giurisdizionale, al fine di ottenere il risarcimento del danno che ritengono di aver subito dalla discriminazione indiretta, contraria al diritto dell'Unione, della quale il sig. Leone sarebbe stato vittima. Tale discriminazione deriverebbe, da un lato, dal combinato disposto degli articoli L. 24 e R. 37 del

- codice delle pensioni, in materia di prepensionamento con godimento immediato della pensione e, dall'altro, dall'articolo 15, 2°, del decreto n. 2003/1306, relativo alla maggiorazione di pensione.
- Poiché tale domanda è stata respinta da una sentenza del Tribunal administratif de Lyon, del 17 luglio 2012, i coniugi Leone hanno proposto appello contro tale sentenza dinanzi alla Cour administrative d'appel de Lyon.
- È in tale contesto che, avendo rilevato che la responsabilità dello Stato derivante dall'adozione di atti legislativi può sorgere quando questi disattendono gli obblighi internazionali della Repubblica francese, il giudice del rinvio ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
 - «1) Se si possa ritenere che il combinato disposto degli articoli L. 24 e R. 37 del [codice delle pensioni], quali risultano dall'applicazione della [legge n. 2004- 1485], nonché [del decreto n. 2005- 449] determini una discriminazione indiretta tra uomini e donne ai sensi dell'articolo 157 [TFUE].
 - 2) Se si possa ritenere che l'articolo 15 del [decreto 2003-1306] determini una discriminazione indiretta tra uomini e donne ai sensi dell'articolo 157 [TFUE].
 - 3) In caso di risposta affermativa ad una delle prime due questioni, se tale discriminazione indiretta possa essere giustificata in forza dell'articolo 157, paragrafo 4, [TFUE]».

Procedimento dinanzi alla Corte

- In seguito alla pronuncia delle conclusioni dell'avvocato generale, i coniugi Leone, con atto depositato presso la cancelleria della Corte il 25 marzo 2014, hanno chiesto che la presente causa sia riattribuita alla Grande Sezione della Corte e che sia ordinata la riapertura della fase orale del procedimento.
- A sostegno di tali domande, gli interessati fanno valere, in sostanza, oltre al fatto che essi non concordano con le suddette conclusioni, in primo luogo, la circostanza che il 20 gennaio 2014 è stata adottata una riforma delle pensioni che, senza modificare i vantaggi in esame nel procedimento principale, prevederebbe tuttavia l'adozione futura di una relazione governativa annunciatrice a sua volta di una riforma dei vantaggi familiari che caratterizzano i regimi pensionistici. Si tratterebbe di un fatto nuovo, tale da giustificare una riapertura della fase orale.
- In secondo luogo, i ricorrenti nel procedimento principale fanno valere che la direttiva 86/378/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986, relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne nel settore dei regimi professionali di sicurezza sociale (GU L 225, pag. 40), come modificata dalla direttiva 96/97/CE del Consiglio, del 20 dicembre 1996 (GU 1997, L 46, pag. 20), non è stata esaminata né dal governo francese nelle sue osservazioni scritte, né dall'avvocato generale nelle sue conclusioni. Essi potrebbero, pertanto avvalersi dell'esistenza di un argomento che non è stato oggetto di discussione tra le parti, idoneo a giustificare una riapertura della fase orale del procedimento.

- A tale riguardo, e, in primo luogo, in merito alla domanda di riattribuzione della causa alla Grande Sezione della Corte, si deve rilevare innanzitutto che nessuna disposizione dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea o del regolamento di procedura della stessa prevede l'esame di tale tipo di domanda nell'ambito di un procedimento di rinvio pregiudiziale.
- Ai sensi dell'articolo 60, paragrafo 3, di tale regolamento di procedura, il collegio giudicante al quale è stata attribuita la causa può, certamente, chiedere alla Corte, in qualunque fase del procedimento, di riattribuire detta causa a un collegio più ampio, ma si tratta di un provvedimento che il collegio al quale la causa è stata rimessa decide, in linea di principio, liberamente e d'ufficio (v., in tal senso, sentenza Spagna/Consiglio, C-310/04, EU:C:2006:521, punto 22).
- Nel presente caso, la Quarta Sezione della Corte considera di non dover chiedere alla Corte di riattribuire la presente causa alla Grande Sezione.
- In secondo luogo, si deve ricordare che, ai sensi dell'articolo 83 di detto regolamento di procedura, la Corte, sentito l'avvocato generale, può disporre la riapertura della fase orale del procedimento, in particolare se essa non si ritiene sufficientemente edotta o quando, dopo la chiusura di tale fase, una parte ha prodotto un fatto nuovo, tale da influenzare in modo decisivo la decisione della Corte, oppure quando la causa dev'essere decisa in base a un argomento che non è stato oggetto di discussione tra le parti o gli interessati menzionati dall'articolo 23 dello Statuto della Corte.
- Nel presente caso la Corte rileva, in primo luogo, che, dopo essere state messe in grado di prendere visione delle osservazioni presentate, nessuna di tali parti e neanche di tali interessati ha chiesto l'indizione di un'udienza, possibilità prevista dall'articolo 76 del regolamento di procedura della Corte.
- In secondo luogo, la Corte, sentito l'avvocato generale, ritiene di disporre di tutti gli elementi necessari per statuire.
- Riguardo, in particolare, al fatto nuovo addotto dai coniugi Leone, non risulta che la legge da loro richiamata, la cui entrata in vigore è successiva ai fatti della controversia, sia idonea ad esercitare un'influenza decisiva sulla decisione che la Corte è chiamata a dare.
- Peraltro, la circostanza che il governo francese si sia astenuto dal menzionare la direttiva 86/378 nelle sue osservazioni scritte o in occasione di un'udienza che avrebbe potuto richiedere a tal fine, e il fatto che tantomeno l'avvocato generale abbia affrontato tale direttiva nelle sue conclusioni, mentre i coniugi Leone vi hanno fatto riferimento nelle loro osservazioni, non sono, in alcun modo, idonei a giustificare una riapertura della fase orale in base alla motivazione che un siffatto elemento non sarebbe stato oggetto di discussione tra le parti.
- Alla luce delle suesposte considerazioni, la Corte ritiene di non dover disporre la riapertura della fase orale del procedimento.

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla ricevibilità

- Il governo francese conclude, in via principale, per l'irricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale, in quanto il giudice del rinvio non ha spiegato né il nesso che individua tra le disposizioni nazionali in esame nel procedimento principale e l'articolo 157 TFUE né le ragioni che lo conducono a dubitare della conformità di tali disposizioni nazionali a detto articolo.
- Secondo tale governo, il giudice del rinvio avrebbe dovuto spiegare quali sono gli effetti derivanti da tali disposizioni nazionali che gli appaiono, alla luce dei criteri sviluppati dalla Corte nella sua giurisprudenza, tali da indurre a constatare l'esistenza di discriminazioni indirette. Del pari, tale giudice avrebbe dovuto esporre le ragioni per le quali esso non condivide la posizione del Conseil d'État (Consiglio di Stato, Francia) che, nella sua giurisprudenza, avrebbe già concluso per l'assenza di siffatte discriminazioni indirette, considerando al contempo che non era necessario adire la Corte a titolo pregiudiziale in merito.
- A tale proposito occorre ricordare, da un lato, che, secondo una costante giurisprudenza, nell'ambito del procedimento istituito dall'articolo 267 TFUE spetta soltanto al giudice nazionale, cui è stata sottoposta la controversia e che deve assumersi la responsabilità dell'emananda decisione giurisdizionale, valutare, alla luce delle particolari circostanze della causa, tanto la necessità di una pronuncia pregiudiziale per essere in grado di rendere la propria decisione, quanto la rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte. Di conseguenza, quando le questioni sollevate riguardano l'interpretazione del diritto dell'Unione, la Corte, in via di principio, è tenuta a pronunciarsi (v., in particolare, sentenza Carmen Media Group, C- 46/08, EU:C:2010:505, punto 75 e giurisprudenza ivi citata).
- La Corte può rifiutare di pronunciarsi su una questione pregiudiziale sollevata da un giudice nazionale solo qualora risulti manifestamente che l'interpretazione del diritto dell'Unione richiesta non ha alcun rapporto con la realtà effettiva o con l'oggetto della causa principale, oppure qualora il problema sia di natura teorica, o anche nel caso in cui la Corte non disponga degli elementi di fatto o di diritto necessari per fornire una soluzione utile alle questioni che le vengono sottoposte (v., in particolare, sentenza Carmen Media Group, EU:C:2010:505, punto 76 e giurisprudenza ivi citata).
- Orbene, nel presente caso, gli elementi del diritto nazionale e gli elementi di fatto contenuti nella decisione di rinvio sono sufficienti per permettere alla Corte di fornire una risposta utile alle questioni ad essa sottoposte, e queste ultime presentano dei rapporti evidenti con l'oggetto della controversia di cui al procedimento principale. Quanto alle ragioni che hanno portato il giudice del rinvio ad interrogarsi sull'interpretazione delle disposizioni del diritto dell'Unione, alle quali si riferisce nelle sue questioni, e ai nessi che esso ritiene esistenti tra tali disposizioni e le disposizioni nazionali in esame al procedimento principale, si deve rilevare che essi possono facilmente desumersi dalla decisione di rinvio e, in particolare, dall'esposizione delle conclusioni e degli argomenti delle parti del procedimento principale contenuti in tale decisione.
- Dall'altro lato, si deve ricordare che secondo una giurisprudenza consolidata, l'articolo 267 TFUE conferisce ai giudici nazionali la più ampia facoltà di adire la Corte qualora ritengano che, nell'ambito di una controversia dinanzi ad essi pendente, siano sorte questioni

che implichino un'interpretazione delle disposizioni del diritto dell'Unione che siano essenziali ai fini della pronuncia nel merito della causa di cui sono investiti. Così, in particolare, il giudice che non decide in ultima istanza dev'essere libero, se esso ritiene che la valutazione in diritto formulata dall'istanza superiore possa condurlo ad emettere un giudizio contrario al diritto dell'Unione, di sottoporre alla Corte le questioni con cui deve confrontarsi (v., in particolare, sentenza Elchinov, C- 173/09, EU:C:2010:581, punti 26 e 27 e giurisprudenza ivi citata).

Dal complesso delle suesposte considerazioni discende che le obiezioni formulate dal governo francese devono essere respinte e che la domanda di pronuncia pregiudiziale deve essere considerata ricevibile.

Nel merito

Osservazioni preliminari

- Si deve ricordare, da un lato, che il procedimento principale concerne una domanda di risarcimento del danno fondata sulla circostanza che, in applicazione delle disposizioni nazionali allora in vigore, il ricorrente nel procedimento principale non ha potuto beneficiare, a partire dal mese di aprile 2005, di un prepensionamento con godimento immediato della pensione e di una maggiorazione di anzianità, in seguito al diniego, con una decisione della CNRACL del 18 aprile 2005, della sua domanda volta ad ottenere tali vantaggi. In tali circostanze, e in considerazione del fatto che il trattato di Lisbona è entrato in vigore solo il 1º dicembre 2009, per rispondere agli interrogativi sollevati dalle questioni poste, si deve prendere in considerazione, come addotto in particolare dalla Commissione e dai coniugi Leone, l'articolo 141 CE, anziché l'articolo 157 TFUE, al quale si è formalmente riferito il giudice del rinvio nelle sue questioni.
- Dall'altro lato, è opportuno rilevare che le disposizioni nazionali relative alle maggiorazioni di pensione in esame nel procedimento principale, alle quali si riferisce la seconda questione, sono state adottate in seguito alla sentenza Griesmar (C- 366/99, EU:C:2001:648), dalla quale risulta che la disciplina nazionale anteriormente in vigore violava il principio di parità delle retribuzioni sancito all'articolo 141 CE.
- In tale sentenza, la Corte ha infatti dichiarato che, riguardo alla maggiorazione di pensione prevista da tale disciplina nazionale anteriore, la cui concessione dipendeva unicamente dal criterio relativo all'educazione dei figli, i funzionari di sesso femminile e i funzionari di sesso maschile si trovavano, riguardo a tale criterio, in una situazione comparabile, di modo che, riservando il beneficio di detta maggiorazione ai soli funzionari di sesso femminile ed escludendo i funzionari di sesso maschile che erano in grado di provare di aver assunto l'educazione dei loro figli, tale disciplina aveva introdotto una discriminazione diretta fondata sul sesso, contraria all'articolo 141 CE (v. sentenza Griesmar, EU:C:2001:648, in particolare punti da 53 a 58 e 67).

Sulla seconda questione

38 Con la seconda questione, che occorre esaminare per prima, il giudice del rinvio chiede, in

sostanza, se l'articolo 141 CE debba essere interpretato nel senso che un regime di maggiorazione di pensione, quale quello in esame nel procedimento principale, generi una discriminazione indiretta in materia di retribuzione tra lavoratori di sesso femminile e lavoratori di sesso maschile contraria a detto articolo.

- In via preliminare, occorre ricordare che la Corte ha dichiarato che le pensioni erogate in base a un regime con caratteristiche quali quelle del regime pensionistico francese dei funzionari, in esame nel procedimento principale, rientrano nella nozione di retribuzione, ai sensi dell'articolo 141 CE (v., in tal senso, sentenze Griesmar, EU:C:2001:648, punti da 26 a 38, e Mouflin, C- 206/00, EU:C:2001:695, punti 22 e 23).
- 40 Secondo una giurisprudenza costante, il principio della parità delle retribuzioni sancito all'articolo 141 CE osta non solo all'applicazione delle norme che dispongono discriminazioni direttamente fondate sul sesso, ma anche all'applicazione di norme che conservano differenze di trattamento tra lavoratori di sesso maschile e lavoratori di sesso femminile in applicazione di criteri non fondati sul sesso, ogni volta che dette differenze non possano spiegarsi in base a fattori obiettivamente giustificati ed estranei a qualsiasi discriminazione fondata sul sesso (v., in particolare, sentenze Seymour-Smith e Perez, C- 167/97, EU:C:1999:60, punto 52, e Voß, C- 300/06, EU:C:2007:757, punto 25 e giurisprudenza ivi citata).
- Più in particolare, dalla giurisprudenza della Corte deriva che sussiste una discriminazione indiretta fondata sul sesso quando l'applicazione di un provvedimento nazionale, pur formulato in modo neutro, di fatto sfavorisca un numero molto più alto di lavoratori di un sesso che dell'altro (v., in particolare, sentenza Z, C- 363/12, EU:C:2014:159, punto 53 e giurisprudenza ivi citata). Un siffatto provvedimento è compatibile con il principio di parità di trattamento unicamente a condizione che la differenza di trattamento tra le due categorie di lavoratori che esso genera sia giustificata da fattori obiettivi estranei a qualsiasi discriminazione basata sul sesso (v., in particolare, sentenze Rinner-Kühn, 171/88, EU:C:1989:328, punto 12; Voß, EU:C:2007:757, punto 38, e Brachner, C- 123/10, EU:C:2011:675, punto 70).
- Nel presente caso, si deve rilevare che, a norma dell'articolo 15 del decreto n. 2003-1306, è concessa ai funzionari una maggiorazione di anzianità fissata in quattro trimestri, al fine del calcolo dell'importo della pensione, per ciascun figlio nato o adottato anteriormente al 1° gennaio 2004 o preso a carico prima di tale data e accudito per nove anni, a condizione che detto funzionario possa provare un'interruzione di attività di una durata continuativa pari almeno a due mesi intervenuta nell'ambito di un congedo di maternità, di un congedo di adozione, di un congedo parentale o di un congedo di presenza parentale o di una collocazione in aspettativa per accudire un figlio di età inferiore ad otto anni. Ai sensi di tale disposizione, detta maggiorazione è altresì concessa ai funzionari di sesso femminile che abbiano partorito durante il periodo di formazione, anteriormente al 1° gennaio 2004, e prima della loro assunzione come funzionari, qualora tale assunzione sia avvenuta entro i due anni dalla data di conseguimento del diploma necessario per presentarsi al concorso.
- Orbene, si deve constatare che, considerata in quanto tale, una disposizione che prevede, quindi, che una maggiorazione quale quella in esame nel procedimento principale è a beneficio dei funzionari di entrambi i sessi a condizione che essi abbiano interrotto la loro carriera durante un

periodo minimo di due mesi consecutivi per dedicarsi a un figlio, riveste un'apparenza di neutralità riguardo al sesso dell'interessato poiché, in particolare, non risulta che le possibilità di interruzione di carriera previste dalla disciplina in esame nel procedimento principale siano legalmente aperte solo ai funzionari di uno dei due sessi.

- A tale riguardo, è pacifico che sia i funzionari di sesso maschile che i funzionari di sesso femminile possono beneficiare di siffatte possibilità di interruzione di carriera nell'ambito di un congedo per adozione, di un congedo parentale o di un congedo di presenza parentale o, ancora, nell'ambito di una collocazione in aspettativa per accudire un figlio di età inferiore ad otto anni.
- Tuttavia, nonostante tale apparenza di neutralità, si deve necessariamente constatare che il criterio contenuto all'articolo 15 del decreto n. 2003-1306 comporta che una percentuale molto più elevata di donne rispetto agli uomini benefici del vantaggio di cui trattasi.
- Infatti, la circostanza che il regime di maggiorazione di pensione in esame nel procedimento principale includa, tra le forme statutarie di interruzione di attività lavorativa che danno diritto ad una maggiorazione, il congedo di maternità implica, in considerazione della durata minima e dell'obbligatorietà di tale congedo nel diritto francese, che i funzionari di sesso femminile che sono il genitore biologico dei loro figli si trovano, in linea di principio, nella condizione di beneficiare del vantaggio costituito da tale maggiorazione.
- 47 Per contro, riguardo ai funzionari di sesso maschile, diversi fattori concorrono, nel presente caso, a ridurre considerevolmente il numero di quelli tra loro che potrebbero effettivamente beneficiare di detto vantaggio.
- 48 A tal proposito si deve rilevare, in primo luogo, che, a differenza del congedo di maternità, le ipotesi di congedo o di collocazione in aspettativa idonee a far sorgere un diritto a tale maggiorazione di pensione rivestono, per un funzionario, un carattere facoltativo.
- In secondo luogo, deriva, in particolare dalle osservazioni scritte del governo francese, che situazioni statutarie quali il congedo parentale, il congedo di presenza parentale o la collocazione in aspettativa sono accompagnate dall'assenza sia di retribuzione, sia di acquisizione di diritti a pensione. Inoltre, il congedo di presenza parentale e la collocazione in aspettativa sono accompagnati, rispettivamente, da una riduzione e da una mancanza di acquisizione del diritto all'avanzamento di scatto.
- Il fatto che un regime di maggiorazione, quale quello in esame nel procedimento principale, sia idoneo ad andare a beneficio principalmente di funzionari di sesso femminile è stato peraltro espressamente constatato dal Conseil d'État nella sua sentenza del 29 dicembre 2004, D'Amato e a. (n. 265097), che ha prodotto il governo francese a sostegno delle sue osservazioni. Una constatazione simile è stata altresì effettuata dalla Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité (Commissione francese contro le discriminazioni e per l'uguaglianza) nella sua decisione n. 2005-32, del 26 settembre 2005, alla quale si sono riferiti i coniugi Leone nelle loro osservazioni scritte.
- 51 Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, la condizione dell'interruzione di attività

professionale di due mesi, alla quale il regime in esame nel procedimento principale subordina, in linea di principio, la concessione della maggiorazione, sebbene apparentemente neutra riguardo al sesso dei funzionari interessati, è, nel presente caso, tale da essere soddisfatta da una percentuale considerevolmente più bassa di funzionari di sesso maschile che di funzionari di sesso femminile, in modo da svantaggiare effettivamente un numero molto più elevato di lavoratori di un sesso che di lavoratori dell'altro sesso.

- In tali circostanze, si deve verificare se la differenza di trattamento tra i lavoratori di sesso femminile e i lavoratori di sesso maschile così generata possa, eventualmente, essere giustificata da fattori oggettivi estranei a qualsiasi discriminazione basata sul sesso.
- A tale riguardo, risulta dalla giurisprudenza della Corte che tale ipotesi ricorre in particolare se gli strumenti scelti rispondono ad uno scopo legittimo di politica sociale, sono idonei a conseguire l'obiettivo perseguito dalla disciplina in esame e sono necessari a tal fine (v., in particolare, sentenze Seymour-Smith e Perez, EU:C:1999:60, punto 69 e giurisprudenza ivi citata, nonché Brachner, EU:C:2011:675, punto 70 e giurisprudenza ivi citata).
- Inoltre, siffatti strumenti possono essere considerati idonei a garantire l'obiettivo indicato solo se soddisfano realmente l'intento di raggiungerlo e se sono attuati in maniera coerente e sistematica (sentenze Hartlauer, C- 169/07, EU:C:2009:141, punto 55; Georgiev, C- 250/09 e C- 268/09, EU:C:2010:699, punto 56; Fuchs e Köhler, C- 159/10 e C- 160/10, EU:C:2011:508, punto 85, nonché Brachner, EU:C:2011:675, punto 71).
- È allo Stato membro interessato, quale autore della norma che si presume discriminatoria, che spetta dimostrare che detta norma risponde ad un obiettivo legittimo di politica sociale, che tale obiettivo è estraneo a qualsiasi discriminazione fondata sul sesso e che lo stesso Stato poteva ragionevolmente ritenere che gli strumenti prescelti fossero idonei alla realizzazione di detto obiettivo (sentenza Brachner, EU:C:2011:675, punto 74 e giurisprudenza ivi citata).
- Peraltro, dalla giurisprudenza della Corte emerge altresì che, sebbene spetti in ultima analisi al giudice nazionale, che è il solo competente a valutare i fatti e ad interpretare il diritto nazionale, stabilire se ed entro quali limiti la disposizione di legge di cui trattasi sia giustificata da tale fattore oggettivo, la Corte, chiamata a fornire ad esso risposte utili nell'ambito di un rinvio pregiudiziale, è competente per dare indicazioni, vertenti sugli atti della causa principale nonché su osservazioni scritte e orali sottopostele, idonee a consentire al giudice nazionale di pronunciarsi (v., in particolare, sentenza Brachner, EU:C:2011:675, punto 72 e giurisprudenza ivi citata).
- Riguardo all'identificazione degli obiettivi perseguiti dal regime di maggiorazione in esame nel procedimento principale, il governo francese, sul quale incombe, come ricordato al punto 55 della presente sentenza, l'onere di dimostrare che detto regime risponda, eventualmente, ad un obiettivo legittimo e che quest'ultimo sia estraneo a qualsiasi discriminazione fondata sul sesso, ha dichiarato, nelle sue osservazioni, che la maggiorazione in esame è finalizzata a compensare gli svantaggi di carriera che derivano dall'interruzione dell'attività professionale a causa della nascita, dell'arrivo nel nucleo familiare o dell'educazione dei figli.

- A tale riguardo, l'intento di compensare gli svantaggi subiti nello svolgimento della carriera da tutti i lavoratori, sia di sesso femminile sia di sesso maschile, che abbiano interrotto la stessa durante un determinato periodo di tempo per dedicarsi ai propri figli costituisce, senz'altro, in quanto tale, un obiettivo legittimo di politica sociale.
- Tuttavia, semplici affermazioni generiche non sono sufficienti affinché risulti che l'obiettivo perseguito da una norma nazionale, quale quella in esame nel procedimento principale, sia estraneo a qualsiasi discriminazione fondata sul sesso né a fornire elementi che permettano di ritenere ragionevolmente che gli strumenti scelti fossero idonei alla realizzazione di tale obiettivo (v. in tal senso, in particolare, sentenze Seymour-Smith e Perez, EU:C:1999:60, punto 76, nonché Nikoloudi, C- 196/02, EU:C:2005:141, punto 52).
- Nel presente caso, si deve porre ancora più attenzione al rispetto effettivo dei vari requisiti ricordati ai punti da 52 a 55 della presente sentenza dal momento che, come evidenziato ai punti 36 e 37 della stessa, il regime di maggiorazione in esame nel procedimento principale è stato adottato al fine di conformare il diritto nazionale al principio di parità delle retribuzioni tra uomini e donne dopo che la Corte aveva constatato la non conformità a tale principio della normativa nazionale anteriore.
- Orbene, la Commissione e i coniugi Leone hanno in particolare sostenuto, a tale riguardo, che la Repubblica francese ha sostituito a tale normativa anteriore una nuova normativa che, con il pretesto di provvedimenti apparentemente neutri riguardo al sesso delle persone ai quali tali provvedimenti si applicano, avrebbe in realtà mantenuto gli obiettivi di detta normativa anteriore e assicurato uno statu quo e una perpetuazione degli effetti concreti di questa.
- Secondo i coniugi Leone, la nuova normativa applicabile conserverebbe, infatti, il medesimo oggetto e la medesima causa della precedente, ossia, sostanzialmente, di compensare gli svantaggi professionali derivanti dal tempo dedicato dal funzionario all'educazione dei figli nel corso della sua carriera. La Repubblica francese avrebbe pertanto fatto ricorso al criterio artificiale relativo all'interruzione di carriera ai soli fini di evitare le conseguenze finanziarie che possono derivare da una corretta applicazione del diritto dell'Unione e a tale Stato membro resterebbe ancora da dimostrare che le modifiche così introdotte perseguono un obiettivo legittimo estraneo a qualsiasi discriminazione fondata sul sesso.
- Il governo francese sostiene che l'interruzione di carriera per farsi carico dei figli ha un impatto diretto sull'importo della pensione del funzionario, sia a causa della mancata presa in considerazione dei periodi di interruzione per il calcolo dello stesso, sia a causa del rallentamento della carriera che questi comportano, e che la maggiorazione in esame nel procedimento principale mira quindi a compensare dal punto di vista finanziario un siffatto impatto al momento della liquidazione di tale pensione.
- Conformemente alla giurisprudenza ricordata al punto 56 della presente sentenza, spetta alla Corte, alla luce degli elementi contenuti nel fascicolo di causa di cui dispone e delle osservazioni sottopostele, dare le indicazioni seguenti, idonee a consentire al giudice nazionale di pronunciarsi.

- In primo luogo, come risulta dalle osservazioni del governo francese, i congedi di maternità e di adozione sono accompagnati da una conservazione dell'acquisizione dei diritti a pensione e dei diritti all'avanzamento di carriera, mentre il congedo parentale e il congedo di presenza parentale si caratterizzano, il primo, per una conservazione totale, il secondo, per una conservazione parziale dei diritti all'avanzamento di carriera. In tali circostanze, è consentito chiedersi in che misura la concessione della maggiorazione in esame nel procedimento principale miri realmente a compensare una mancata presa in considerazione di tali periodi di interruzione per il calcolo della pensione, o svantaggi legati a un rallentamento della carriera del funzionario, come sostiene tale governo.
- Lo stesso vale a priori per il fatto che tale maggiorazione è fissata in maniera uniforme, ad un anno intero, senza considerare la durata effettiva dell'interruzione.
- In tale contesto occorre sottolineare, inoltre, che l'entità di detta maggiorazione è rimasta inalterata rispetto a quella che caratterizzava il regime di maggiorazione anteriore, giudicato contrario all'articolo 141 CE in conseguenza della sentenza Griesmar (EU:C:2001:648). Tuttavia, come è stato rilevato in tale sentenza, nell'ambito di detto regime, la maggiorazione allora in vigore perseguiva un obiettivo diverso, ossia di compensare gli svantaggi di carriera subiti dalle donne per il fatto che si erano dedicate all'educazione dei figli durante lo svolgimento della loro carriera.
- Orbene, si può osservare, a tale riguardo, che, sebbene una maggiorazione di pensione equivalente a un anno per figlio accudito nel nucleo familiare sia indubbiamente concepibile riguardo a quest'ultimo obiettivo, l'aver mantenuto invariata l'entità di tale vantaggio nell'ambito della normativa in esame nel procedimento principale, invece, e com'è appena stato rilevato, non è esente dal suscitare dubbi riguardanti la sua capacità di perseguire l'obiettivo ricordato al punto 57 della presente sentenza.
- In secondo luogo, riguardo al requisito, ricordato al punto 54 della presente sentenza, relativo all'attuazione coerente e sistematica di quest'ultimo obiettivo, si deve rilevare quanto segue.
- Da un lato, come risulta dall'articolo 15, paragrafo 3, del decreto n. 2003-1306, la maggiorazione in esame nel procedimento principale è altresì concessa ai funzionari di sesso femminile che abbiano partorito durante il periodo di formazione, anteriormente al 1º gennaio 2004, e prima della loro assunzione come funzionari, qualora tale assunzione sia avvenuta entro i due anni dalla data di conseguimento del diploma necessario per presentarsi al concorso, senza che possa essere loro opposta una condizione di interruzione di attività lavorativa.
- Orbene, nei limiti in cui l'eccezione così introdotta implica la concessione di una maggiorazione a un funzionario che non ha interrotto la sua carriera e non ha, pertanto, potuto subire gli svantaggi ai quali tale maggiorazione intende rimediare, una siffatta disposizione sembra, a priori, tale da poter compromettere il summenzionato requisito di coerenza e di sistematicità.
- Dall'altro lato, in forza del regime di maggiorazione in esame nel procedimento principale, in presenza di talune categorie di figli, quali quelli del coniuge, quelli per i quali la patria potestà sia stata delegata a favore del titolare della pensione o del suo coniuge, quelli posti sotto tutela del titolare della pensione o del suo coniuge, qualora la tutela sia accompagnata

dall'affidamento effettivo e permanente del minore, o quelli accolti nel nucleo familiare dal titolare della pensione o dal suo coniuge, la concessione della maggiorazione in esame è subordinata non solo ad un'interruzione di attività professionale di due mesi, ma altresì alla condizione che tali figli siano stati accuditi per almeno nove anni.

- Orbene, una siffatta condizione ulteriore non sembra, a priori, più coerente con l'obiettivo indicato nel presente caso dal governo francese.
- Infine, si deve considerare che, nel presente caso, come ricordato in precedenza, l'adozione del regime di maggiorazione in esame nel procedimento principale è la conseguenza della necessità di rimediare alla non conformità al principio della parità di retribuzione del regime di maggiorazione anteriormente in vigore, derivante dalla sentenza Griesmar (EU:C:2001:648).
- Essendo destinato ad applicarsi alle liquidazioni di pensioni intervenute a partire dal 28 maggio 2003 e in considerazione dei figli nati, adottati o accolti nel nucleo familiare prima del 1° gennaio 2004, il regime di maggiorazione in esame nel procedimento principale aveva pertanto per oggetto di disciplinare il tipo di maggiorazioni la cui liquidazione rientrava sino ad allora in tale regime anteriore.
- Orbene, si deve ricordare che, in tale sentenza, la Corte ha dichiarato che detto regime anteriore violava il principio della parità di trattamento in quanto escludeva dal beneficio della maggiorazione i funzionari di sesso maschile che fossero in grado di provare di aver preso a carico l'onere di aver provveduto all'educazione dei propri figli (sentenza Griesmar, EU:C:2001:648, punto 67).
- A tale proposito, occorre sottolineare che, sebbene le modalità di concessione della maggiorazione previste dal regime in esame nel procedimento principale siano destinate ad applicarsi unicamente alle pensioni che, principalmente, sono oggetto di liquidazione dopo l'entrata in vigore di tale regime, ciò non toglie che quest'ultimo può avere avuto per effetto di privare, per il futuro, alcuni funzionari di sesso maschile di un diritto che essi traevano dall'efficacia diretta dell'articolo 141 CE. Orbene, si deve ricordare che, sebbene il diritto dell'Unione non osti a che uno Stato membro agisca in tal modo, ciò è alla condizione, in particolare, che i provvedimenti da esso adottati a tale riguardo rispettino il principio della parità di trattamento tra uomini e donne (v., in tal senso, sentenza Roks e a., C- 343/92, EU:C:1994:71, punti 29 e 30).
- Tuttavia, come risulta dai punti da 65 a 73 della presente sentenza, ciò non sembra ricorrere, con riserva delle valutazioni finali spettanti a tal riguardo ai giudici nazionali, nel caso del regime di maggiorazione in esame nel procedimento principale.
- Alla luce di tutte le suesposte considerazioni si deve rispondere alla seconda questione dichiarando che l'articolo 141 CE deve essere interpretato nel senso che un regime di maggiorazione di pensione, quale quello in esame nel procedimento principale, a meno che non possa essere giustificato da fattori oggettivi estranei a qualsiasi discriminazione basata sul sesso, come un obiettivo legittimo di politica sociale, ed essere idoneo a raggiungere l'obiettivo indicato e necessario a tal fine, circostanza che richiede che esso soddisfi realmente l'intento di

raggiungere quest'ultimo e che sia attuato in maniera coerente e sistematica in tale prospettiva, genera una discriminazione indiretta in materia di retribuzione tra lavoratori di sesso femminile e lavoratori di sesso maschile contraria a detto articolo.

Sulla prima questione

- 80 Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l'articolo 141 CE debba essere interpretato nel senso che disposizioni relative al prepensionamento con godimento immediato della pensione, quali quelle in esame nel procedimento principale, generino una discriminazione indiretta in materia di retribuzione tra lavoratori di sesso femminile e lavoratori di sesso maschile contraria a detto articolo.
- In via preliminare, occorre sottolineare che gli articoli L. 24 e R. 37 del codice delle pensioni, che riguardano il prepensionamento con godimento immediato della pensione, analogamente a quelli che caratterizzano il regime di maggiorazione in esame nel procedimento principale, sono stati adottati al fine di tener conto degli insegnamenti derivanti dalla sentenza Griesmar (EU:C:2001:648).
- Tali articoli subordinano il diritto, per un funzionario, genitore di tre figli o di un figlio di età superiore a un anno e affetto da invalidità pari o superiore all'80%, di beneficiare di un siffatto prepensionamento, alla condizione che l'interessato possa provare, per ciascun figlio, un'interruzione di attività lavorativa di una durata continuativa pari almeno a due mesi intervenuta nell'ambito di un congedo di maternità, di un congedo di paternità, di un congedo di adozione, di un congedo parentale o di un congedo di presenza parentale o di una collocazione in aspettativa per accudire un figlio di età inferiore ad otto anni. In caso di nascite o di adozioni simultanee, la durata dell'interruzione di attività lavorativa presa in considerazione riguardo a tutti i figli è parimenti di due mesi.
- 83 Trattandosi di figli biologici o adottati, la suddetta interruzione deve essere intervenuta nel periodo compreso tra il primo giorno della quarta settimana precedente la nascita o l'adozione e l'ultimo giorno della sedicesima settimana successiva alla nascita o all'adozione.
- Per quanto riguarda i figli presi a carico, le disposizioni summenzionate prevedono che questi debbano essere stati accuditi durante almeno nove anni dal funzionario interessato e che l'interruzione di attività lavorativa debba essere intervenuta o prima del compimento del loro sedicesimo anno di età, o prima del compimento dell'età in cui essi non sono più considerati a carico.
- Risulta altresì da tali disposizioni che sono equiparati all'interruzione di attività lavorativa i periodi che non hanno dato luogo a contribuzione dell'interessato e durante i quali egli non ha esercitato alcuna attività professionale.
- Orbene, per ragioni mutatis mutandis identiche a quelle esposte ai punti da 43 a 49 della presente sentenza, è giocoforza constatare, innanzitutto, che, sebbene siffatte disposizioni rivestano un'apparenza di neutralità riguardo al sesso dei funzionari interessati, le modalità alle quali esse subordinano la concessione del vantaggio in esame nel procedimento principale sono nel

presente caso tali da comportare che una percentuale molto più elevata di donne che di uomini benefici di esso.

- In tali circostanze, si deve poi verificare, conformemente ai principi giurisprudenziali ricordati ai punti da 52 a 55 della presente sentenza, se la differenza di trattamento tra i lavoratori di sesso femminile e i lavoratori di sesso maschile così generata possa, nondimeno, essere giustificata da fattori oggettivi estranei a qualsiasi discriminazione basata sul sesso.
- A tale riguardo, il governo francese ha affermato, nelle sue osservazioni, che le disposizioni nazionali di cui trattasi perseguono una finalità identica a quella della maggiorazione in esame nel procedimento principale, ossia di compensare gli svantaggi di carriera che derivano dall'interruzione dell'attività professionale a causa della nascita, dell'arrivo nel nucleo familiare o dell'educazione dei figli.
- Com'è stato ricordato al punto 56 della presente sentenza, è al giudice nazionale che spetta, in ultima analisi, verificare, alla luce di tutti gli elementi rilevanti, se, tenuto conto delle modalità che lo caratterizzano, il regime di prepensionamento con godimento immediato della pensione in esame nel procedimento principale, in quanto strumento destinato a raggiungere il suddetto obiettivo, sia in grado di contribuire alla realizzazione di quest'ultimo e se soddisfi realmente l'intento di raggiungerlo e sia attuato in maniera coerente e sistematica riguardo a tale obiettivo. La Corte è tuttavia è competente per fornire a tale giudice indicazioni idonee a consentirgli di pronunciarsi.
- Orbene, con riferimento, in particolare, al reale intento di raggiungere l'obiettivo indicato nel presente caso e al requisito di coerenza e di sistematicità in tale prospettiva, si deve rilevare, in primo luogo, che non risulta, a priori, che la concessione a funzionari del prepensionamento con godimento immediato della pensione possa essere idonea a compensare svantaggi di carriera derivanti da una tripla interruzione di due mesi di attività professionale a causa della nascita, dell'arrivo nel nucleo familiare o dell'educazione dei figli o di una sola interruzione di carriera di due mesi a causa della nascita, o dell'arrivo nel nucleo familiare di un figlio affetto da invalidità superiore all'80%. Il governo francese non ha neanche dimostrato in che modo tale concessione possa essere idonea a compensare detti svantaggi di carriera.
- Ancora, si deve necessariamente rilevare che diversi elementi che caratterizzano il vantaggio in esame nel procedimento principale non sembrano, a priori, poter essere giustificati coerentemente rispetto all'obiettivo di compensazione dei suddetti svantaggi indicati.
- Oiò vale, infatti, in primo luogo, e come è già stato rilevato riguardo alla maggiorazione in esame nel procedimento principale ai punti 72 e 73 della presente sentenza, per la circostanza secondo la quale, in presenza di talune categorie di figli, il beneficio del prepensionamento con godimento immediato della pensione è subordinato non solo ad un'interruzione di attività professionale di due mesi, ma anche alla condizione ulteriore che tali figli siano stati accuditi per almeno nove anni dal funzionario interessato.
- 93 Lo stesso vale, altresì, in secondo luogo, per il fatto che il vantaggio in esame nel procedimento principale è concesso ai funzionari indifferentemente, a seconda che abbiano interrotto la loro carriera in ragione di tre periodi di due mesi per tre figli diversi o in ragione di un solo periodo

di due mesi per un figlio affetto da invalidità pari o superiore all'80%. Infatti, non risulta, a priori, che gli svantaggi di carriera, che si ritiene derivino da un'interruzione di carriera per una durata di due mesi e che detto vantaggio mira presumibilmente a compensare, differiscano a seconda che il figlio nato o adottato sia o no affetto da un handicap.

- Parimenti può dirsi, in terzo luogo, per la circostanza secondo la quale sembra risultare dalle disposizioni in esame nel procedimento principale che, in caso di nascite o adozioni simultanee, il periodo unico di due mesi di interruzione di carriera che ne risulta è contabilizzato per ciascun figlio interessato. Orbene, non risulta, a priori, che gli svantaggi di carriera, che si ritiene derivino da un'interruzione di carriera per una durata di due mesi e che tale vantaggio mira a compensare, differiscano a seconda che tale interruzione abbia luogo a causa di nascite o di adozioni uniche o plurime.
- In quarto luogo, spetterà al giudice del rinvio esaminare se, in funzione della loro esatta portata, le disposizioni degli articoli L. 24, I, 3°, e R. 37, III, del codice delle pensioni, che prevedono che il beneficio del vantaggio in esame nel procedimento principale sia accordato in considerazione di periodi durante i quali l'interessato non esercitava alcuna attività professionale, sono, eventualmente, allo stesso modo tali da compromettere il summenzionato requisito di coerenza.
- 96 Si deve aggiungere che, nell'esame che esso è chiamato a svolgere al fine di accertarsi che il regime di cui trattasi nel procedimento principale soddisfi realmente l'intento di raggiungere l'obiettivo indicato e che sia attuato in maniera coerente e sistematica riguardo a quest'ultimo, tale giudice potrà altresì essere portato a considerare eventuali relazioni tra il regime di prepensionamento con godimento immediato della pensione in esame nel procedimento principale e la normativa nazionale anteriore, alla quale è succeduto e in merito alla quale la Corte non dispone di sufficienti informazioni. A tale riguardo, detto giudice nazionale potrà, in particolare, essere portato a verificare in che misura dette relazioni potrebbero esercitare un'influenza su tale esame, analogamente a quanto rilevato nella presente sentenza in merito al regime di maggiorazione in esame nel procedimento principale.
- Nella presente causa, e tenuto conto di quanto ricordato al punto 81 della presente sentenza, si deve rilevare, infine, che le considerazioni esposte, a proposito di detto regime di maggiorazione ai punti da 74 a 78 di questa sentenza sono, eventualmente, altresì applicabili, mutatis mutandis, riguardo al regime di prepensionamento con godimento immediato della pensione in esame nel procedimento principale.
- Alla luce di tutte le suesposte considerazioni si deve rispondere alla prima questione dichiarando che l'articolo 141 CE deve essere interpretato nel senso che un regime di prepensionamento con godimento immediato della pensione, quale quello in esame nel procedimento principale, a meno che non possa essere giustificato da fattori oggettivi estranei a qualsiasi discriminazione basata sul sesso, come un obiettivo legittimo di politica sociale, ed essere idoneo a raggiungere l'obiettivo indicato e necessario a tal fine, circostanza che richiede che esso soddisfi realmente l'intento di raggiungere quest'ultimo e che sia attuato in maniera coerente e sistematica in tale prospettiva, genera una discriminazione indiretta in materia di retribuzione tra lavoratori di sesso femminile e lavoratori di sesso maschile contraria a detto articolo.

Sulla terza questione

- On la sua terza questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se le discriminazioni indirette, identificate eventualmente nell'ambito dell'esame della prima e della seconda questione, possano essere giustificate in forza dell'articolo 141, paragrafo 4, CE.
- Quest'ultima disposizione prevede che, allo scopo di assicurare l'effettiva e completa parità tra uomini e donne nella vita lavorativa, il principio della parità di trattamento non osta a che uno Stato membro mantenga o adotti misure che prevedano vantaggi specifici diretti a facilitare l'esercizio di un'attività professionale da parte del sesso sottorappresentato ovvero a evitare o a compensare svantaggi nella carriera professionale.
- Nel presente caso, è sufficiente ricordare, a tale riguardo, che la Corte ha già statuito che un provvedimento quale la maggiorazione in esame nel procedimento principale non costituisce una misura contemplata da tale disposizione del trattato CE, in quanto esso si limita a concedere ai funzionari una maggiorazione di anzianità al momento del loro collocamento a riposo, senza porre rimedio ai problemi che essi possono incontrare nel corso della loro carriera lavorativa, e non appare idoneo a compensare gli svantaggi ai quali sarebbero esposti tali lavoratori, aiutandoli in tale carriera e ad assicurare così l'effettiva e completa parità tra uomini e donne nella vita lavorativa (v., in tal senso, sentenza Griesmar, EU:C:2001:648, punti da 63 a 65; v., anche, sentenze Commissione/Italia, C- 46/07, EU:C:2008:618, punti 57 e 58, nonché Commissione/Grecia, C- 559/07, EU:C:2009:198, punti da 66 a 68).
- 102 Lo stesso vale per un provvedimento quale il prepensionamento con godimento immediato della pensione, dato che tale misura, che si limita ad agevolare una fine anticipata della vita lavorativa, non è tantomeno idonea a porre rimedio ai problemi che i funzionari possono incontrare nel corso della loro carriera lavorativa aiutandoli in tale carriera, né ad assicurare, così, l'effettiva e completa parità tra uomini e donne nella vita lavorativa.
- Alla luce delle suesposte considerazioni si deve rispondere alla terza questione dichiarando che l'articolo 141, paragrafo 4, CE deve essere interpretato nel senso che non rientrano nelle misure contemplate da tale disposizione provvedimenti nazionali, quali quelli in esame nel procedimento principale, che si limitano a consentire ai lavoratori interessati di beneficiare di un prepensionamento con godimento immediato della pensione e a concedere loro una maggiorazione di anzianità al momento del loro collocamento a riposo, senza porre rimedio ai problemi che essi possono incontrare nel corso della loro carriera lavorativa.

Sulle spese

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara:

1) L'articolo 141 CE deve essere interpretato nel senso che un regime di maggiorazione

di pensione, quale quello in esame nel procedimento principale, a meno che non possa essere giustificato da fattori oggettivi estranei a qualsiasi discriminazione basata sul sesso, come un obiettivo legittimo di politica sociale, ed essere idoneo a raggiungere l'obiettivo indicato e necessario a tal fine, circostanza che richiede che esso soddisfi realmente l'intento di raggiungere quest'ultimo e che sia attuato in maniera coerente e sistematica in tale prospettiva, genera una discriminazione indiretta in materia di retribuzione tra lavoratori di sesso femminile e lavoratori di sesso maschile contraria a detto articolo.

- 2) L'articolo 141 CE deve essere interpretato nel senso che un regime di prepensionamento con godimento immediato della pensione, quale quello in esame nel procedimento principale, a meno che non possa essere giustificato da fattori oggettivi estranei a qualsiasi discriminazione basata sul sesso, come un obiettivo legittimo di politica sociale, ed essere idoneo a raggiungere l'obiettivo indicato e necessario a tal fine, circostanza che richiede che esso soddisfi realmente l'intento di raggiungere quest'ultimo e che sia attuato in maniera coerente e sistematica in tale prospettiva, genera una discriminazione indiretta in materia di retribuzione tra lavoratori di sesso femminile e lavoratori di sesso maschile contraria a detto articolo.
- 3) L'articolo 141, paragrafo 4, CE deve essere interpretato nel senso che non rientrano nelle misure contemplate da tale disposizione provvedimenti nazionali, quali quelli in esame nel procedimento principale, che si limitano a consentire ai lavoratori interessati di beneficiare di un prepensionamento con godimento immediato della pensione e a concedere loro una maggiorazione di anzianità al momento del loro collocamento a riposo, senza porre rimedio ai problemi che essi possono incontrare nel corso della loro carriera lavorativa.

Firme